COLUME DINOIDIANO

COMUNE DI VOLPIANO

Città Metropolitana di Torino



ORDINANZA n. 4724 del 14/12/2017

OGGETTO: Vendite di fine stagione (saldi) 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Richiamato l'art. 15 (Vendite Straordinarie) del D. Lgs. 31.03.1998, n.114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della L. 15.03.1997, n. 59";

Richiamato l'art. 14 c.2 della L. R. 12.11.1999, n. 28 e smi, , come sostituito dall'art.6 della L.R. 27 luglio 2011, n.13;

Richiamata la <u>D.G.R. n. 16-4101</u> del 24 ottobre 2016 (B.U.R. 43S1- 27/10/2016) con la quale la Regione Piemonte ha deliberato di "fissare le date di inizio dei saldi di fine stagione, conformemente alle decisioni assunte nella sede interistituzionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 7 luglio 2016, secondo le seguenti scadenze:

- inizio dei saldi invernali : il primo giorno feriale antecedente l'Epifania;
- inizio dei saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio;
- stabilire la durata dei saldi in otto settimane anche non continuative, a partire dalle suddette date di inizio";

Richiamata la **D.G.R. n. 32-6031 del 01 dicembre 2017.** con la quale la Regione Piemonte ha fissato le date di inizio delle vendite di fine stagione 2018, per tutti i comuni della Regione, secondo il seguente calendario:

- Saldi invernali, data inizio: Venerdì 5 gennaio 2018;
- Saldi estivi, data inizio: Sabato 7 luglio 2018;
- Durata massima fino a otto settimana anche non continuative;
- I comuni stabiliscono la scansione temporale delle otto settimane;

Dato atto che per consuetudine consolidata, in questo Comune il periodo delle vendite di fine stagione si svolge in un'unica scansione temporale per la durata massima consentita dalla normativa, per cui si ritiene di mantenere tale consuetudine, acquisita sia dagli operatori del settore che dai consumatori;

Richiamato l'art.14 bis della citata L.R. 28/1999, ai sensi della quale "Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo, con esclusione delle vendite promozionali effettuate sottocosto".

Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il Decreto n. 662 del 30/12/2016 di attribuzione della posizione organizzativa;

DISPONE

In esecuzione del disposto di legge, di fissare lo svolgimento delle **VENDITE DI FINE STAGIONE 2018** della durata di otto settimane continuative, nei periodi sotto indicati:

DAL 5 gennai	io 2018	AL	2 marzo 2018 (saldi invernali)
DAL 7 luglio	2018	AL	1° settembre 2018	(saldi estivi)

RENDE NOTO

- 1. Si precisa che, a seguito delle modifiche della normativa regionale, <u>non occorre</u> presentare preventiva comunicazione al Comune.
- 2. L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione DEVE renderlo noto con apposita informativa ai consumatori (un cartello esposto nel locale di vendita e ben visibile all'esterno, alcuni giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite), indicando il periodo di svolgimento, le percentuali di sconti o ribassi praticati sui prezzi normali, l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita a tutela dei consumatori.
- 3. Per quanto concerne le modalità relative alle indicazioni dei prezzi e alle asserzioni pubblicitarie si fa presente che ai sensi dell'art. 15 c. 3 della succitata Legge Regionale "nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, concorsuali e simili, anche come termine di paragone "; Inoltre, ai sensi dell'art. 15 comma 5 del D.Lgs. n.114/98, "Lo sconto o il ribasso effettuato, devono essere espressi in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto ";
- 4. L'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori approvato il 6 settembre 2005, n.206;
- 5. L'art. 14 Bis della L.R. 28/1999, introdotto dall'art.3 della L.R. 27/2004 stabilisce che "Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo, con esclusione delle vendite promozionali effettuate sottocosto".
- 6. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 3 del D.Lgs. 114/98 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del Decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, consistente nel pagamento di una somma da € 516,46 a € 3098,74, fatto salvo il caso in cui il fatto sia sanzionato da altre disposizioni .

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale; entro 120 gg. dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE Firmato digitalmente Commissario Capo BISCO Paolo